g) piani interrati: in tutti gli edifici è consentita l'utilizzazione di interrati esistenti, purchè tali spazi siano a servizio delle destinazioni previste e/o esistenti nell'edificio stesso, o destinati a garage d'uso pubblico;

h) sottotetti: è ammessa la residenza e/o relativi servizi nei sottotetti esistenti subordinatamente al verificarsi - anche mediante abbassamento del solaio di calpestio, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche o tipologiche dell'edificio - delle seguenti condizioni:
- altezza minima dei vani abitabili misurata fra il pavimento e l'intradosso dell'orditura secondaria del tetto, a filo interno dei muri perimetrali dell'edificio: m 1,40, o altezza inferiore qualora il muro perimetrale del sottotetto sia già finestrato;
- altezza media interna netta, misurata come al precedente punto, dei vani abitabili: uguale o superiore a m 2,40;
- altezza media netta dei vani di servizio non inferiore a m 2,00; per i servizi igienici tale altezza è consentita purchè siano finestrati e/o provvisti di impianti di aspirazione forzata;
- superficie finestrata minima dei vani abitabili pari ad 1/10 della loro superficie utile, anche con finestratura realizzata in falda, purchè non vengano creati aggetti che modifichino il profilo della copertura.

La superficie minima dei vani abitabili deve comunque essere conforme alle norme vigenti.